

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Progetto Palermo Service" APS

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Progetto Palermo Service" APS, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Palermo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Palermo, ed intende operare anche in ambito regionale, nazionale, europeo e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi **secondarie**.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "organizzazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo APS o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Progetto Palermo Service" APS.
2. L'Associazione dovrà da quel momento **utilizzare** l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "APS" negli atti, **nella** corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del **Registro** unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è **apartitica e aconfessionale**, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi **costituzionali della democrazia, della partecipazione** sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, **senza** scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in **via esclusiva** o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:

Progetto Palermo Service APS

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1 comma 2, lettera e), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- q) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno



- di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo:
- t) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244L
 - v) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
 - w) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
 - x) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato

Art. 6 Attività diverse - In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.



L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativi, mutualistica, socio-economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo, inoltre promuove e realizza attività di cooperazione transfrontaliera, cooperazione transnazionale, cooperazione interregionale e coesione territoriale, tutte le azioni e attività idonee alla strategia e le priorità di Stato membro della Commissione Europea, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, delle regioni, ai sensi dei seguenti regolamenti Europei, Programmazione

2021-2027: Regolamento (UE) 2021/1056 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta; Regolamento (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; Regolamento (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; Regolamento (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno; Regolamento (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- definiti con Accordo di Partenariato Nazionale 2021/2027 con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022 e successivi.
- Programma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà 2021/2027 e successivi
- e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenesse conforme allo statuto, al regolamento interno e al codice etico.



Art.4 -- Finalità ed Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività

- a) rappresentare e tutelare gli interessi delle fasce più deboli della società e di tutti quei soggetti che hanno difficoltà di accesso a qualsivoglia prestazione sociale.
- b) tutelare e assistere i cittadini colpiti da sovra indebitamento.
- c) tutelare e assistere i cittadini che colpiti da momentanei o permanenti problemi economici ricorrono all'accesso del microcredito e credito per creare impresa.
- d) tutelare gli interessi etico-morali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati e non, attraverso [organizzazione delle iniziative culturali e socio assistenziali;
- e) creare sportelli al cittadino, sportelli alla famiglia, centri di ascolto e di dibattito che consentano di migliorare la comunicazione tra i cittadini, le famiglie, le diverse categorie sociali e gli enti pubblici anche al fine di risolvere le emergenti problematiche mediante la formulazione di specifiche proposte risolutive ed erogazione di servizi e prestazioni;
- f) creare uno sportello di banco alimentare, caratterizzando l'Associazione quale struttura ed ente che si prefigge di avere finalità di ente caritativo, senza scopo di lucro e svolge attività di sostentamento alimentare nei confronti di persone indigenti.
- g) fornire, nel rispetto della vigente normativa, assistenza diretta, supportando i cittadini nelle procedure tese ad ottenere la dovuta assistenza da parte delle istituzioni ed autorità preposte;
- h) collaborare con gli organismi pubblici e privati istituzionalmente preposti ad individuare i mezzi idonei alla risoluzione di problemi occupazionali con particolare attenzione ai giovani e a quei soggetti diversamente abili ed svantaggiati;
- i) verificare gli atti posti in essere dall'amministrazione statale e locale che, in qualche modo, interessino la vita e l'attività dei cittadini e della famiglia;
- j) progettare, certificare, promuovere e gestire iniziative nel settore dell'assistenza fiscale ed, eventualmente, affidarle ad aziende ed organizzazioni specializzate in grado di garantirne l'ottimale realizzazione e diffusione;

k) sviluppare iniziative umanitarie anche in concorso con le autorità preposte in campo

nazionale e/o internazionale;

l) sviluppare relazioni con gli organi di informazione.

m) Per il perseguimento **delle finalità sociali** ci si avvarrà oltre che dall'impegno dei Soci, anche attraverso la promozione di **iniziative atte ad accreditare l'associazione** come naturale riferimento della categoria rappresentata.

n) potrà **partecipare**, aderire o federarsi con altre associazioni, enti o comunque con altri soggetti, aventi finalità analoghe, affini o complementari alle proprie ovvero sinergiche con le proprie. Potrà, inoltre, **federare o associare i soggetti di cui sopra**. L'Associazione potrà, infine, stipulare convenzioni con università, enti di ricerca, patronati e caf, altri enti ed istituzioni private e pubbliche (Enti locali, Regionali, Nazionali, Comunità Europea ed Organismi Internazionali).

o) potrà, per il raggiungimento degli scopi statutari, accreditarsi secondo le modalità stabilite al Servizio Civile Nazionale.

p) svolgere ogni altra attività **non specificamente** menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, **purché coerente con le finalità istituzionali e idonea** a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex **art.6 del Codice del Terzo settore**, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione **che esse siano** secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci **in materia**, è tenuto a **rispettare i criteri e i limiti** stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, **altresi, porre in essere** raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui **all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti** attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo



Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'**ordinamento interno dell'Associazione** è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei **diritti di tutti gli associati**, le **cariche associative sono elettive** e **tutti gli associati** possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo

temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è, l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni (Eln`presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad **attestarne il ricevimento**; la prossima Assemblea regolarmente **convocata deciderà** in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione **presentate da** soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei **confronti dell'Associazione e risponde verso** la stessa per tutte le obbligazioni del associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in **Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto** di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati **di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione**, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. **Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.** La presa di visione è esercitata presso la sede **dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.**

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dairartA6, c.2, dei presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare **comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché' nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;**
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione dei rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:



- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, la consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere, altrimenti, L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal **Consiglio Direttivo**, deve essere motivato e comunicato per iscritto **all'interessato** entro e non **oltre 30** (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. **All'appellante deve essere** garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, **ai fini del ricorso**, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende **sospeso**.

4. L'associato receduto o **escluso non ha diritto alla** restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato



Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone **fisiche che condividono le finalità dell'Associazione** e che, per libera scelta, prestano la propria **attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente **per fini di solidarietà**.

2. L'Associazione deve iscrivere **in un apposito registro i volontari**, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo **non** occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro a infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo,

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività, di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali



Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o **Consiglio Direttivo**);
- c) l'organo di **controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni** di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino **le condizioni** di cui **all'art.31** del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, **ad eccezione** dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei **requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile**, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il **rimborso delle** spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento **della** funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione **non può in alcun** modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota **associativa annuale**.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei **membri** del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo **alla** convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve **pervenire per** iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data **della riunione**. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli **argomenti** affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui **si trova** il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della

riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un **verbale**, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò **appositamente nominato**. Il verbale è trascritto nel libro delle **itn:Inze** e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato **nella** sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e **revocare i membri dei** Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere **sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego** di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi del Part.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da **altro organo** sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è **validamente costituita con** la presenza della metà più uno degli associati; in **seconda** convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voli degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più **uno** degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in **prima** che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (**tre** quarti) degli **associati**. Tale **quorum** si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha **diritto ad un solo voto**.



2. L'esercizio del diritto di **voto spetta agli associati che sono** iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre **che essi siano in regola** con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli **associati che non sono** iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono **computati ai fini** del raggiungimento del quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo **il** raggiungimento della **maggiore età**. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, **non ha** diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati **ai fini** del raggiungimento del quorum.

4. Per le **votazioni si procede normalmente con voto palese**; si **procede a scrutinio segreto** quando **ne** faccia richiesta almeno 1110 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di **votazioni riguardanti le persone**, si **procede mediante il voto a scrutinio segreto**.

Art.17 -IL Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati **in regola** con il versamento della eventuale **quota** associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (**sette**), **secondo** quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è, stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) **anni e sono rieleggibili**. **Almeno 30 (trenta)** giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un **terzo**) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri **almeno 4 (quattro)** giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno **ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i** Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe,

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei **casi di votazioni riguardanti le persone**, dove si **procede mediante il voto a scrutinio segreto**.

8. Di ogni **riunione** consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai verbalizzanti a ciò **appositamente nominato**. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione,

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e

Progetto
S.p.A.
S.p.A.

straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma **annuale e pluriennale di attività**, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il **Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione**;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei **libri sociali** dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale **svolgimento di attività diverse**, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art20 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può **essere revocata** dal Consiglio Direttivo **con le stesse** modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. **Il Presidente** ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli **atti e i documenti** che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare in caso di **necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica** da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e **presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo**.
6. In caso di assenza o **impedimento**, il **Presidente viene sostituito** dal Vicepresidente. **In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.**

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a.) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma., il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così, subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente., In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione,

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. E' compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

Progetto
A.P.S.
Salerno
Service

sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore:

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; **ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.**
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha **diritto di accesso alla documentazione** dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio **mandato**. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può **chiedere ai Consiglieri notizie** sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

- 1. L'organo di revisione, **qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri**, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. **I membri dell'organo di revisione** devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. L'organo di **revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed rieleggibile.**
- 3. Esso nomina al **proprio interno un Presidente.**
- 4. L'organo di **revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.**
- 5. Delle proprie riunioni l'organo di **revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro** delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, **conservato nella sede dell'Associazione.**
- 6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, **uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.**
- 7. **I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.**

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa anche **personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.**
- 2. **I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.**

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro dei soci
- b) il libro dell'Assemblea dei Soci;
- c) il libro Verbali Consiglio Direttivo.
- d) Libro Contabile Partita Doppia (Rendiconto)
- e) Registro protocollo



2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nei caso di **recesso** o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà, essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio



1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio **residuo, il quale** dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui c.1. del Codice del Terzo settore e salvo **diversa** destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, **in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale**, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente **previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore** e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

